



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 107 – 15 aprile 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 12581 del 25 febbraio 2021 \(dep. 1° aprile 2021\), Presidente Cassano, Relatore Caputo, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Esecuzione - Liberazione anticipata - Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Notifica al difensore - Necessità.

L'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, legittimato a proporre reclamo; quest'ultimo è soggetto alla disciplina delle impugnazioni.

È stato così composto il potenziale contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla Sezione rimettente, che dissentiva rispetto al consolidato orientamento della Cassazione, in base al quale, in difetto di nomina fiduciaria, il giudice non è tenuto a designare un difensore d'ufficio e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 69 bis, comma 1, ord. pen., del provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale devono essere limitate ai soggetti che, al momento della pronuncia risultino legittimati a proporre reclamo. Il termine breve di dieci giorni per la proposizione del gravame non può essere riaperto per effetto della nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, dopo la celebrazione dell'udienza (cfr., Sez. I, sent. n. 47481 del 6 ottobre 2015 (dep. 1° dicembre 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265376). Diversamente, si avrebbe la vanificazione dei termini perentori, stabiliti dalla legge a pena di decadenza, per la proposizione del reclamo, con incidenza sulla certezza dei rapporti processuali e sui tempi di definizione delle procedure, correlati alla specifica natura e all'oggetto della domanda.

Questo assunto è stato costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. I, sent. n. 21350 del 6 maggio 2008 (dep. 28 maggio 2008) in *C.E.D. Cass.* n. 240089 ed applicato anche da tre ordinanze della Sezione settima penale (rispettivamente n. 9623 del 17 giugno 2015, n. 49859 del 26 giugno 2014 e n. 45260 del 20 ottobre 2009). Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il detenuto abbia nominato un difensore di fiducia con l'istanza di concessione della liberazione anticipata (cfr. Sez. I, sent. n. 92 del 27 settembre 2011 in cui si affermava: “*nel caso in cui l'istante abbia (...) nominato un difensore di fiducia, l'ordinanza del Magistrato in materia di liberazione anticipata, oltre a dover essere comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, va notificata al già nominato difensore al fine di consentire anche alla parte tecnica la proposizione del reclamo nel breve termine di dieci giorni, previsto dalla legge, come si ricava dall'art. 69 bis Ord. Pen., comma 1, che richiama l'art. 127 cod. proc. pen.*”).

Indirizzo da cui ha preso le distanze, con l'ordinanza di rimessione, la Sezione prima penale che, nel ritenere corretto l'inquadramento giuridico del reclamo ex art. 69 *bis* ord. pen. come atto di impugnazione,

e non come mero atto di sollecitazione del contraddittorio differito, ha sottolineato come ciò presupponga la piena garanzia del diritto di difesa dell'interessato anche nella fase iniziale. Ciò in ragione del richiamo operato dall'art. 69 *bis*, comma 1, ord. pen. riferito a tutti “*i soggetti indicati nell'art. 127 cod. proc. pen*” e, pertanto, anche al difensore.

All'uopo segnalando come le pronunce conformi all'avversato criterio ermeneutico escludano la necessità di nomina di un difensore d'ufficio al detenuto da parte del magistrato di sorveglianza sulla considerazione che, davanti a quel giudice, nessuna udienza debba essere tenuta; pretermettendo, tuttavia, di considerare che la nomina di un difensore d'ufficio, in mancanza di un difensore di fiducia, non è prevista dalla norma codicistica al solo fine della celebrazione dell'udienza (*ex art. 127, comma 1, c.p.p.*), ma anche per la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo (*ex art. 127, comma 7, c.p.p.*). Esigenza, quest'ultima, che resta intatta anche quando, il Magistrato di Sorveglianza provvede *de plano*, trattandosi di necessità che non riguarda la regolarità formale della procedura, bensì la possibilità per il richiedente di essere assistito da un difensore anche in questa fase.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 13050 dell'11 marzo 2021 \(dep. 7 aprile 2021\), Presidente Casa, Estensore Boni - Questione pendente - Udienza: 15 luglio 2021 Relatore: Rocchi.](#)

Esecuzione - Estinzione delle pene ex art. 172 c.p. - Decorrenza inizio esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.

Sospensione temporanea dell'esecuzione della pena per formulare richiesta di misure alternative alla detenzione – Computo ex art. 172, comma 5, c.p.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

- «1) *Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 cod. pen., l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. vada individuato nel momento della emissione dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, oppure in quello di materiale apprensione del condannato con la conseguente limitazione della libertà personale.*
- 2) *Se, nel caso previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. l'accordata sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire al condannato di fare richiesta al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura alternativa alla carcerazione per il periodo di trenta giorni, o comunque sino a che intervenga la decisione sulla richiesta, rientri nelle ipotesi*

previste dall'art. 172, comma 5, cod. pen., per il quale, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è avverata».

Sez. V, ud. 23 marzo 2021, Presidente Pezzullo, Relatore Borrelli - Informazione provvisoria su questione pendente.

Impugnazioni - Sentenza di proscioglimento nel merito prima dell'apertura del dibattimento - Riconducibilità al modello previsto dall'art. 469 c.p.p. - Inappellabilità.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dal Servizio novità della Cassazione, la Sezione quinta penale ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se la sentenza di proscioglimento nel merito pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».

L'ordinanza di rimessione verrà pubblicata appena depositata.

Sez. V, ud. 1° marzo 2021, Presidente Bruno, Relatore Riccardi - Informazione provvisoria su questione pendente.

Reati contro la persona - Concorso tra le fattispecie criminose di atti persecutori e di omicidio aggravato ex art. 576, comma, 1, n. 5.1, c.p. - Rapporto tra i reati.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dal Servizio novità della Cassazione la Sezione quinta penale ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa».

L'ordinanza di rimessione verrà pubblicata appena depositata.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 17 febbraio 2021 – 7 aprile 2021 n. 13070, Pres. Sabeone, Rel. Catena.

Circostanze – Circostanza aggravante della violenza sulle cose – Presupposti.

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. della violenza sulle cose, la semplice manipolazione o forzatura, che non determini una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione, non implicando alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione che renda necessaria un'attività di ripristino, non integra la circostanza aggravante suddetta.

Sez. V sent. 17 febbraio 2021 – 14 aprile 2021 n. 13992, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Circostanze – Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità – Applicabilità al tentativo.

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Sez. IV, sentenza 12 novembre 2020 – 6 aprile 2021 n. 12968 – Pres. Di Salvo – Rel. Esposito.

Reato colposo – Colpa professionale – Art. 43 c.p. – Errore diagnostico – Presupposti.

In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III sent. 19 febbraio 2021 – 9 aprile 2021 n. 13266, Pres. Sarno, Rel. Corbo.

Falsità in atti - Elemento psicologico- Prova – Irrilevanza della mera negligenza.

In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato *in re ipsa*, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

Sez. V sent. 22 febbraio 2021 – 14 aprile 2021 n. 13994, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Furto – Circostanza aggravante della destrezza – Presupposti.

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Sez. VI, sent. 13 gennaio- 1° aprile 2021, n. 12594, Pres. Bricchetti, Rel. Capozzi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Configurabilità del reato - Presupposto - Idoneità della qualità del pubblico agente a determinare la posizione di assoggettamento del privato - Necessità.

La condotta punita dall'art. 319-*quater* c.p. richiede che la qualità o i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato, sicché il reato di induzione indebita non è configurabile nel caso in cui il soggetto agente, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non faccia valere tale qualità, bensì si limiti ad esercitare l'autorevolezza derivante dal ruolo politico svolto nel territorio di riferimento.

Sez. VI, sent. 15 gennaio-9 aprile 2021, n. 13428, Pres. Petruzzellis, Rel. Paternò.

Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Configurabilità del reato - Ipotesi - Condotte persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") - Integrazione - Condizioni.

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono giungere ad integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia laddove il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto tale caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 25 gennaio 2021 – 7 aprile 2021 n. 13089, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Divieto di includere indiscriminatamente operazioni economiche di molto precedenti al fallimento.

In relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è ammessa una forma di inclusione indiscriminata nella soglia di rilevanza penale di qualsiasi operazione economica precedente al fallimento, anche molto distante nel tempo dal suo verificarsi, senza che vengano fornite una giustificazione ed una spiegazione adeguate, con onere motivazionale crescente tanto più distante sia l'atto che si ipotizza distrattivo dal verificarsi del fallimento (sia esso concepito come condizione obiettiva di punibilità o come elemento costitutivo esterno della fattispecie).

Sez. V sent. 12 febbraio 2021 – 7 aprile 2021 n. 13062, Pres. De Gregorio, Rel. Belmonte.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale – Differenze in caso di rimborso di finanziamenti in violazione dell'art. 2467 c.c.

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. Integra dunque il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.

Sez. V sent. 20 gennaio 2021 – 14 aprile 2021 n. 14014, Pres. Catena, Rel. Sessa.

Reati fallimentari – Ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Fallimento determinato da operazioni dolose – Differenze.

La fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, co. 2, n. 2, l. fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, co. 1, e 216, co. 1, n. 1), l. fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

Sez. III sent. 12 marzo 2021 – 9 aprile 2021 n. 13286, Pres. Marini, Rel. Noviello.

Stupefacenti - Accertamento - Intercettazioni – Valutazione.

In tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio.

Sez. VI, sent. 24 febbraio-13 aprile 2021, n. 13749, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. *(Alla luce di tale criterio ermeneutico, la Suprema corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo ai sensi del comma 6 del suddetto art. 74: tenuto conto che, a fronte di singoli episodi di spaccio qualificati come di lieve entità, doveva escludersi che il sodalizio criminale in esame potesse essere considerato come globalmente costituito per la commissione di fatti tutti di lieve entità; e che, in ogni caso, era stato provato che gli appartenenti a quel gruppo commercializzavano rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo diverso, sia 'leggere' che 'pesanti', in una vasta zona di mercato, pure consumando singoli reati fine ai quali è stata fondatamente negata l'applicabilità del comma 5 dell'innanzi citato art. 73).*

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 14 dicembre 2020 – 2 aprile 2021 n. 12728, Pres. Andreatta, Rel. Andronio.

Appello - Possibilità per il giudice di secondo grado di disporre ex officio la misura di sicurezza erroneamente esclusa in primo grado - Esclusione.

Il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la

sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597 c.p.p., terzo comma, estende il divieto di *reformatio in peius* anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

Sez. VI, sent. 4 marzo-14 aprile 2021, n. 14071, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.

Arresto in flagranza di reato - Arresto facoltativo - Convalida dell'arresto - Ipotesi.

In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, l'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione da parte dell'arrestato non consente di escludere che l'arresto, ricorrendone i presupposti legali, sia stato legittimamente eseguito.

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 30 marzo 2021 n. 13971, Pres. Di Tomassi, Rel. Guerra.

Atti – Richiesta da parte del difensore della richiesta di rinvio *ad horas* – Utilizzo della P.E.C. – Condizioni legittimanti la valutabilità della istanza.

La materia della richiesta di rinvio per legittimo impedimento esula dalle questioni concernenti l'uso della posta elettronica per la trasmissione di istanze, memorie o richieste di altro contenuto, atteso che in tema di legittimo impedimento viene in rilievo l'art. 420 *ter* co. 5 c.p.p. che, appunto, stabilisce che il giudice è tenuto a rinviare l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». È evidente, pertanto, che la disposizione richiamata imponga al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbia, cioè, rilievo la modalità attraverso la quale l'informazione è giunta al giudice (*nel caso di specie, la Corte, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha rilevato che la richiesta di differimento era da considerare "giunta nella sfera di conoscenza del giudice in quanto pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria" - essendo irrilevante la circostanza che non fosse stata tempestivamente inserita nel fascicolo processuale, in quanto non possono gravare sulla difesa le eventuali disfunzioni organizzative e/o ritardi dell'ufficio del giudice*).

Sez. III sent. 25 gennaio 2021 – 6 aprile 2021 n. 12951, Pres. Aceto, Rel. Corbetta.

Giudizio - Lettura dichiarazioni predibattimentali - Requisiti.

Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011; *Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito* e 15 dicembre 2015, *Schatschaachwili c/Germania*, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti

accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.

Sez. I, sent. 2 aprile 2021 – 19 marzo 2021 n. 12787, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.

Impugnazioni – Divieto di *reformatio in peius* – Operatività nel giudizio di rinvio – Sussistenza.

Il divieto di *reformatio in peius* opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero cosicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597 co. 3, 609 e 627 co. 2 c.p.p., la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata.

Sez. III sent. 12 gennaio 2021 – 1° aprile 2021 n. 12457, Pres. Andreatza, Rel. Gentili.

Misure cautelari personali - Proporzionalità - Nozione.

La misura cautelare disposta a carico del soggetto del quale non sia stata ancora accertata la penale responsabilità e non sia per questo ancora sottoposto alla espiazione della pena, deve rispondere al requisito della proporzionalità nel senso che la stessa deve essere la meno afflittiva possibile fra quelle che consentano di adeguatamente salvaguardare le esigenze cautelari che sono poste a fondamento della sua applicazione.

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 30 marzo 2021 n. 13973, Pres. Di Tomassi, Rel. Guerra.

Misure cautelari personali – Accertamenti sulle condizioni di salute – Riesame cautelare – Applicabilità - Esclusione.

La previsione di cui all'art. 299 co. 4 *ter* c.p.p., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato, attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata nell'art. 299 citato e, quindi, alla valutazione in sede di gravame attraverso il cosiddetto appello cautelare; essa, pertanto, non risulta applicabile al procedimento di riesame di una misura cautelare, disciplinato dall'art. 309 c.p.p., con il quale viene richiesto al Tribunale di rivalutare, nell'ambito dei termini perentori stabiliti dalla legge per la presentazione dell'istanza, per la trasmissione degli atti da parte dell'ufficio procedente, per la fissazione dell'udienza e per il deposito del

provvedimento previsti a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, la sussistenza dei presupposti giustificativi della privazione della libertà personale.

Sez. III sent. 17 febbraio 2021 – 1° aprile 2021 n. 12479, Pres. Rosi, Rel. Semeraro.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Verifica degli elementi costitutivi del reato astrattamente configurato.

Per l'emissione del decreto di sequestro preventivo è necessario che il giudice valuti la sussistenza del *fumus commissi delicti* in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la «serietà degli indizi» costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari: in tal senso, il controllo del giudice prima e poi del tribunale del riesame non può essere astratto ed è collegato alla fattispecie oggetto della contestazione; se è indubbio che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, tuttavia il controllo deve tener conto anche degli elementi forniti dalla difesa e può estendersi fino alla verifica dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, purché rilevabile *ictu oculi*.

Sez. IV, sentenza 12 novembre 2020 – 6 aprile 2021 n. 12966 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.

Parte civile – Impugnazione – Art. 576 c.p.p. – Assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Interesse – Sussistenza.

Sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 c.p.p., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 c.p.p., perché chi intraprende il giudizio civile, dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento, trovandosi in una posizione migliore di chi deve cominciare il giudizio *ex novo*.

Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2021 – 6 aprile 2021 n. 12994 – Pres. Fumu – Rel. Cenci.

Patteggiamento – Sentenza ex art. 129 c.p.p. – Impugnazione – Ammissibilità.

In tema di patteggiamento, la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448 c. 2-*bis* c.p.p. ad opera della L. 103/2017, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p.

[Sez. IV, sentenza 16 dicembre 2020 – 8 aprile 2021 n. 13201 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.](#)

Querela – Art. 337 c.p.p. – Formalità – Presupposti.

Nessuna disposizione prevede la nullità della querela o l'improcedibilità in caso manchino le formalità previste. Ed allora, se si considera che costituiscono principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti che quello del *favor quaerelae* ne deriva che l'atto può conseguire il suo effetto - ossia la pretesa punitiva - ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato.

[Sez. III sent. 18 gennaio 2021 – 12 aprile 2021 n. 13482, Pres. Rosi, Rel. Gentili.](#)

Restituzione nel termine – Oneri a carico dell'istante – Verifica del giudice.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

[Sez. I, sent. 7 aprile 2021 – 19 marzo 2021 n. 13057, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)

Revisione – Nuove prove – Nozione.

Nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione.

[Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 8 aprile 2021 n. 13975, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Sospensione del processo con messa alla prova – Prestazione risarcitoria – Esigibilità in concreto – Caratteri.

In tema di “messa alla prova”, con l'inserimento nel testo dell'art. 168 *bis* co. 2 c.p. della locuzione «ove possibile», il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell'illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari (in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno), quanto alla situazione personale dell'imputato, che

deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un'indagine che non può avvalersi del giudizio di responsabilità, reso all'esito del percorso processuale di accertamento del reato e della sua attribuzione all'imputato, poiché l'introduzione del rito speciale della messa alla prova prescinde dalla condanna e dall'affermazione della colpevolezza.

Sez. VI, sent. 26 gennaio-9 aprile 2021, n. 13434, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.

Termini processuali - Disciplina emergenziale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Giudizio di legittimità - Conclusioni della parte civile - Termine di deposito di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 - Perentorietà - Sussistenza.

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza per il deposito delle conclusioni della parte civile, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, conv. nella legge n. 176 del 2020, deve essere inteso quale termine perentorio per la stessa valida partecipazione della parte al giudizio di legittimità, dovendosi escluderla nel caso del mancato suo rispetto. Pertanto, la parte civile che abbia presentato le proprie conclusioni oltre il termine perentorio fissato dalla legge non può ritenersi ritualmente costituita nel presente giudizio e, pertanto, non può essere accolta la sua istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa in questa fase.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 30 marzo 2021 n. 13969, Pres. Di Tomassi, Rel. Guerra.

Esecuzione – Concessione della sospensione condizionale della pena – Ammissibilità – Limiti.
Qualora il giudice della cognizione non abbia adottato statuizioni di sorta in ordine alla sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per quello dell'esecuzione, all'eventuale concessione del beneficio ai sensi dell'art. 671 co. 3 c.p.p.; laddove, al contrario, il giudice della cognizione abbia espressamente negato la sospensione condizionale, deve considerarsi inibita al giudice dell'esecuzione la facoltà di applicare l'istituto disciplinato dagli artt. 163 e ss. c.p., attesa l'efficacia assoluta della *res iudicata* sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato, ovvero per il loro inutile esperimento.

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 30 marzo 2021 n. 13970, Pres. Di Tomassi, Rel. Guerra.

Esecuzione – Reati avvinti dal vincolo della continuazione giudicati con sentenze di applicazione della pena – Negoziazione della misura della pena – Necessità.

Qualora in fase esecutiva sia proposta istanza di riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può esercitare i poteri valutativi di cui all'art. 671 c.p.p. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata dall'interessato e dal pubblico ministero, essendo tenuto all'osservanza della speciale disciplina dettata dall'art. 188 disp. att. c.p.p. che consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, esclusivamente per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo soltanto il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (*nel caso de quo, la Corte ha rilevato come il Tribunale in funzione di giudice della esecuzione, sotto questo profilo ha emesso una decisione inoppugnabile in quanto aveva ricevuto il parere negativo del Pubblico ministero, sulla base della considerazione che «i reati erano connotati da evidente dolo di impeto che scarsamente si concilia con un'unitaria ideazione criminosa», ma ritenendo, al contempo, di potersene discostare, riconoscendo la disciplina della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza*).

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 30 marzo 2021 n. 13972, Pres. Di Tomassi, Rel. Guerra.

Esecuzione – Reato continuato – Onere di allegazione della parte – Metodo ricognitivo del giudice – Obbligo motivazionale.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato *ex art. 671 c.p.p.*, la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo una valutazione del tutto esauriente. Peraltro, nell'approcciarsi a tale verifica, introdotta dall'istanza di parte, non può richiedersi che l'istante fornisca la «prova» dell'esistenza della rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte violatrici, posto che, trattandosi di un atteggiamento interiore lo stesso non è passibile di prova diretta ma è ricostruibile *ex post* dal giudice dell'esecuzione solo attraverso un concreto apprezzamento dei fatti realizzati per come ricostruiti nelle sentenze e delle possibili interrelazioni tra i medesimi. Il richiedente, per altro verso, è tenuto ad indicare tutti quegli elementi sintomatici idonei a far emergere la riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo contesto oggettivo unificante, orientando così l'indagine del giudice in direzione dell'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 81 c.p. per evitare che il meccanismo di cui all'art. 81 co. 2 c.p. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitudine a delinquere (*Il Collegio ha anche inteso rimarcare come il giudice di merito sia in ogni caso tenuto ad esprimere i risultati dell'accertamento nel provvedimento, in modo anche sintetico ma esaustivo, rispetto*

al fine di sostenere in modo obiettivo la decisione, pena la sostanziale elusione dell'obbligo di motivazione, non rispettato lì dove ci si limiti a indicare precedenti giurisprudenziali, senza dar conto dell'effettivo apprezzamento compiuto).

Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 8 aprile 2021 n. 13976, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento di prescrizioni economiche – Presupposti – Inadempimento colpevole.

Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento ma l'impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato perché la condizione impeditiva dell'adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari del soggetto obbligato (*la Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso sottoposto al suo scrutinio, la dedotta indisponibilità delle risorse con le quali risarcire il danno nei termini stabiliti nel titolo di condanna non integra un fattore insuperabile, impreveduto ed imprevedibile, secondo quanto dedotto in ricorso, essendo ricollegabile all'inerzia del debitore, non già all'invincibile ostinazione della parte civile, che si era limitata ad agire per recuperare quanto le era dovuto).*

Sez. V sent. 9 marzo 2021 – 7 aprile 2021 n. 13099, Pres. Zaza, Rel. Scarlini.

Procedimento di esecuzione – Confisca – Notifica della decisione e dell'avviso dell'udienza - Nozione di interessato.

In tema di procedimento di esecuzione, nell'ambito del quale venga disposto un provvedimento di confisca, per "interessato" - al quale deve essere notificata la decisione e, a pena di nullità assoluta e insanabile, l'avviso dell'udienza per decidere sulla conseguente opposizione - si deve intendere non solo chi ha presentato l'istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene.

Sez. V sent. 12 marzo 2021 – 14 aprile 2021 n. 14048, Pres. De Gregorio, Rel. Tudino.

Rideterminazione della pena illegale – Patteggiamento – Onere di motivazione rafforzata in caso di conferma della sanzione originariamente applicata.

Nel caso di pena illegale applicata con il patteggiamento, il giudice dell'esecuzione procede alla rideterminazione secondo lo stesso *iter* previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. e, nel solo di caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, può autonomamente provvedere mediante l'esercizio del potere discrezionale, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Al giudice dell'esecuzione, restituito nella piena cognizione sanzionatoria, è richiesta una motivazione rafforzata, che espliciti compiutamente in virtù di quali parametri, evincibili dalla sentenza irrevocabile, la sanzione originariamente applicata, pur in un quadro legale ridefinito *in melius*, risulti ancora conforme al disvalore del fatto e funzionale al reinserimento sociale del condannato.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I, sent. 14 aprile 2021 – 8 aprile 2021 n. 13950, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Misure di prevenzione – Omesso versamento della somma dovuta per deposito cauzionale – Esigibilità della condotta – Parametri valutativi.

La norma incriminatrice di cui all'art. 76 co. 4 D. Lgs. n. 159 del 2011, finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale. Delineando la responsabilità in ordine a tale condotta omissiva, la norma incriminatrice pretende, per la punizione, l'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. Può dunque configurarsi il reato in parola soltanto se l'imputato sia in condizioni di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da insufficienza di mezzi economici, comporta l'esenzione da responsabilità.

G. Responsabilità da reato degli enti.